



# PROPAGANDA ELETTORALE LE REGOLE DEL GARANTE PRIVACY

Come già fatto in occasione di ogni campagna elettorale, il **Garante della privacy** ricorda a partiti politici e candidati le modalità in base alle quali chi effettua **propaganda elettorale** può utilizzare correttamente i **dati personali dei cittadini** (*es. indirizzo, telefono, e-mail* etc.).

L'**Autorità** ha approvato di recente un apposito **provvedimento** (*G.U. del 22 febbraio, n. 43*) che conferma le regole già previste dal **provvedimento generale del 2005**.



## Dati utilizzabili senza consenso

Per **contattare gli elettori ed inviare materiale di propaganda**, partiti, organismi politici, comitati promotori, sostenitori e singoli candidati possono usare **senza il consenso** dei cittadini i dati contenuti nelle **liste elettorali detenute dai Comuni** nonché i **dati personali di iscritti ed aderenti**.

Possono essere usati anche altri **elenchi e registri in materia di elettorato passivo ed attivo** (es. elenco degli elettori italiani residenti all'estero) ed altre fonti documentali detenute da soggetti pubblici accessibili a chiunque, come gli albi professionali (nei limiti in cui lo statuto del rispettivo Ordine preveda la conoscibilità sotto forma di elenchi degli iscritti).

I titolari di cariche elettive possono utilizzare **dati raccolti nel quadro delle relazioni interpersonali da loro avute con cittadini ed elettori**.



## Dati utilizzabili con il previo consenso

A meno che i dati personali siano stati forniti direttamente dall'interessato, è necessario il **consenso** per particolari modalità di **comunicazione elettronica** come *sms*, *e-mail*, *mms*, per telefonate preregistrate e *fax*. Stesso discorso nel caso si utilizzino dati **raccolti automaticamente su Internet** o ricavati da *forum* o *newsgroup*, liste abbonati ad un *provider*, dati presenti sul *web* per altre finalità.


Sono utilizzabili anche i dati degli **abbonati presenti negli elenchi telefonici** accanto ai quali figurino i due **simboli** che attestano la disponibilità a ricevere posta o telefonate. Sono ugualmente utilizzabili, se si è ottenuto preventivamente il consenso degli interessati, i **dati relativi a simpatizzanti o altre persone già contattate per singole iniziative o che vi hanno partecipato** (es. referendum, proposte di legge, raccolte di firme).





## PROPAGANDA ELETTORALE: LE REGOLE DEL GARANTE PRIVACY

### Dati non utilizzabili



Non sono in alcun modo utilizzabili, neanche da titolari di cariche elettive:

- ▶ gli archivi dello stato civile
- ▶ l'anagrafe dei residenti
- ▶ indirizzi raccolti per svolgere attività e compiti istituzionali o per prestazioni di servizi, anche di cura
- ▶ liste elettorali di sezione già utilizzate nei seggi
- ▶ dati annotati privatamente nei seggi da scrutatori e rappresentanti di lista, durante operazioni elettorali.

### Informazione ai cittadini

**I cittadini devono essere informati sull'uso che si fa dei loro dati.**

Se i dati non sono raccolti direttamente presso l'interessato, l'informativa va data al momento del primo contatto o all'atto della registrazione.

Per i dati raccolti da registri ed elenchi pubblici o in caso di invio di materiale propagandistico di dimensioni ridotte (c.d. "santini"), il Garante ha consentito a partiti e candidati una temporanea sospensione dell'informativa fino al 31 maggio 2010.





GARANTE  
PER LA PROTEZIONE  
DEI DATI PERSONALI

---

**Per un quadro completo sul corretto trattamento dei dati personali nel campo della propaganda politico-elettorale, è possibile:**

consultare il **sito Internet del Garante per la protezione dei dati personali** <http://www.garanteprivacy.it> che, nell'**indice per materia**, ospita una sezione dedicata al tema

*oppure*

contattare l'**URP del Garante**: [urp@garanteprivacy.it](mailto:urp@garanteprivacy.it)

---